

EcoAmbiente Salerno S.p.A.
Salerno 84131
VIA SABATO VISCO, 20
P.IVA 04773540655
Località Migliaro



**POLIZZA DI TUTELA
AMBIENTALE LOTTO II
CIG: 8807253717**

GB Intermediazioni Assicurative Srl

Via Velia, 15 – 84122 Salerno – P.I. 04445620653
R.U.I. n° B000191898 Tel . 089 223420 – Fax 089 224540 e-mail
- info@gbintermediazioni.it
PEC - postmaster@pec.gbintermediazioni.it



Certificate Number / Numero Certificato: **QMS-01136903-20**
Issue Date / Data di Emissione: **03-03-2020**
Current Certification Date / Emissione Corrente: **03-03-2020**
This Certificate is valid till / Data Scadenza Certificato: **03-03-2023**

Indice

SCHEDA DI POLIZZA	4
GLOSSARIO	8
SEZIONE 1 – RISCHI ASSICURATI	11
ART. 1.1 – SITI ASSICURATI IN ATTIVITÀ	11
ART. 1.2 – SITI DISMESSI O IN DISMISSIONE	11
ART. 1.3 – ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO TERZI	11
ART. 1.4 – COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI	11
SEZIONE 2 – GARANZIA BASE: DANNO ALL'AMBIENTE	13
ART. 2.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	13
ART. 2.2 – DENUNCIA CUMULATIVA	14
SEZIONE 3 – ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI	15
ART. 3.1 – ESCLUSIONI RELATIVE AI RISCHI ASSICURATI	15
ART. 3.2 – ESCLUSIONI RELATIVE AI SITI ASSICURATI	16
ART. 3.3 – SANZIONI E PENALI	16
ART. 3.4 – DELIMITAZIONI	16
SEZIONE 4 – NORME GENERALI	18
ART. 4.1 – SOGGETTI ASSICURATI	18
ART. 4.2 – REGIME TEMPORALE	18
ART. 4.3 – PLURALITÀ DI AUTORI DEL DANNO	18
ART. 4.4 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	18
ART. 4.5 – ALTRE ASSICURAZIONI	18
ART. 4.6 – CONDIZIONE DI ASSICURAZIONE	18
ART. 4.7 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA	19
ART. 4.8 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	19
ART. 4.9 – LIMITI DI INDENNIZZO	19
ART. 4.10 – SCOPERTO – FRANCHIGIA	19
ART. 4.11 – ONERI FISCALI	19
ART. 4.12 – ESTENSIONE TERRITORIALE	19
ART. 4.13 – PROROGA DELL'ASSICURAZIONE	20
ART. 4.14 – ISPEZIONI TECNICHE E DOCUMENTAZIONE	20
ART. 4.15 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI	20
ART. 4.16 – ISTRUTTORIA DEL SINISTRO	20
ART. 4.17 – NUOVE ACQUISIZIONI	20
ART. 4.18 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	20
ART. 4.19 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	21
ART. 4.20 – SANZIONI ECONOMICHE – EMBARGO	21
ART. 4.21 – FORO COMPETENTE	21
ART. 4.22 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	21
ART. 4.23 – CLAUSOLA BROKER	21
SEZIONE 5 – COSA COMUNICARE	21
ART. 5.1 – COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ	23
ART. 5.2 – MODIFICHE AI RISCHI ASSICURATI	23
ART. 5.3 – DISMISSIONE SITI ASSICURATI E SOSPENSIONE ATTIVITÀ	23
ART. 5.4 – DIMINUIZIONE DEL RISCHIO	24
ART. 5.5 – ALTRE CIRCOSTANZE CHE DANNO DIRITTO AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI COPERTURA	24
SEZIONE 6 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	25
ART. 6.1 – INTERVENTI DI EMERGENZA	25
ART. 6.2 – DENUNCIA DEL SINISTRO	25
ART. 6.3 – COOPERAZIONE NELLA GESTIONE DEL SINISTRO	25
SEZIONE 7 – GARANZIE ACCESSORIE	26
ART. 7.1 – DANNI A TERZI	26
ART. 7.1.1 – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	26
ART. 7.1.2 – COSE, PERSONE E INTERRUZIONE DI ESERCIZIO DI TERZI	26
ART. 7.2 – DANNI SUBITI DALL'ASSICURATO	26
ART. 7.2.1 – BENI MOBILI E IMMOBILI	26
ART. 7.2.2 – INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ (A DIARIA)	27
ART. 7.3 – ESTENSIONI PER SITI E ATTIVITÀ PRESSO TERZI	28
ART. 7.3.1 – EVENTI NATURALI ECCEZIONALI	28
ART. 7.3.2 – ATTI VANDALICI E DOLOSI	28
ART. 7.3.3 – CYBER CRIME	28
ART. 7.3.4 – RISCHIO APPALTATORI	28
ART. 7.3.5 – RESPONSABILITÀ INCROCIATA TRA ASSICURATI	28
ART. 7.3.6 – ULTRATTIVITÀ	28
ART. 7.4 – ESTENSIONI PER I SOLI SITI ASSICURATI	29
ART. 7.4.1 – DANNI DA AMIANTO	29
ART. 7.4.2 – DISMISSIONE SITO ASSICURATO	29
ART. 7.4.3 – INCENDIO PROVENIENTE DA TERZI	29
ART. 7.4.4 – AGENTI INQUINANTI PROVENIENTI DA TERZI	29

POLIZZA DI TUTELA AMBIENTALE

La Polizza di Tutela Ambientale, è un testo modulare che permette di adattare le coperture alle esigenze dell'Assicurato. Nei limiti e termini di Polizza, e ferme le esclusioni ivi previste, è un insieme di garanzie e servizi volti a:

- Proteggere il patrimonio dell'azienda e tenere indenne l'Assicurato, anche in virtù del Principio di Precauzione, in caso di DANNO ALL'AMBIENTE o sua Minaccia imminente, per tutte le spese che si rendano necessarie ai sensi della Parte Quarta Titolo V "Bonifica di siti contaminati", e della Parte Sesta "Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Offrire una copertura ampia che comprenda anche i danni a terzi, o a seguito di Eventi naturali eccezionali, atti vandalici, attacchi di hacker, incendi o Agenti inquinanti che provengono dall'esterno;
- Coadiuvare l'Assicurato nella prevenzione e migliore gestione dei propri rischi di DANNO ALL'AMBIENTE, incentivando le aziende che maggiormente si impegnano nella mitigazione dei propri rischi.

Scheda di Polizza

1. CONDIZIONI DI COPERTURA

Contraente **EcoAmbiente Salerno spa**

Cod. Fisc./P. IVA

Domiciliato in.....Città..... Prov.....C.A.P..... Nazione

Polizza N. Agenzia di/Broker Sostituisce la Polizza N.

Periodo di assicurazione:

anni 02 mesi // giorni // dalle ore 24 del 03/07/2021 alle ore 24 del 03/07/2023.

La presente Assicurazione NON è soggetta a tacito rinnovo

Assicurato/i Dr. Vincenzo Petrosino nella qualità di Presidente di CdA della Contraente.

Attività Assicurata: Gestione dell'Impianto di TMB (Stir) e dell'Impianto di recupero rifiuti non pericolosi di Sardone

Rischi Assicurati:

Operanti solo se espressamente richiamati e se compilati i relativi campi.

Rischi	Operante	Elenco siti o cantieri (denominazione e indirizzo)	Descrizione Attività (Stabilimento/Deposito /Stoccaggio)	Data di Retroattività	Sottolimiti	Franchigia/Scoperto
1. Siti Assicurati in Attività (v. Art.1.1)	Si ☒ No ☐	1 impianto TMB (STIR) sito in Battipaglia via Provinciale snc 84091 Battipaglia Sa.		01/01/2008		
		2 impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) loc. Sardone		01/01/2013		
		3.....				
2. Siti Assicurati Dismessi o in Dismissione (v. Art.1.2)	Si ☒ No ☐	1 vedi elenco allegato 1		01/01/2013 fatta eccezione per la discarica Basso dell'Olmo		
		2.....		contrassegnato al punto 1 dell'elenco allegato		
		3.....		che deve intendersi dal 01/01/2008		
3. Attività svolte presso terzi (v. Art.1.3)	Si ☐ No ☒	Indirizzo singolo Appalto/Cantiere o area geografica dove viene svolta attività				
4. Committenza del trasporto di Merci (v. Art.1.4)	Si ☐ No ☒	Tipologia di Merci:	Quantità media (m³/anno):			

2. GARANZIA BASE: DANNO ALL'AMBIENTE (sempre operante)

Massimale : 10.000.000,00 (diecimilioni di euro) unico

Scoperto del 10% con un minimo del ///

e un massimo del ///

Franchigia: € 10.000,00 (diecimila euro)

3. GARANZIE E SERVIZI OPZIONALI

Garanzie accessorie

Operanti solo se espressamente richiamate e se compilati i relativi campi.

PER SITI E ATTIVITÀ PRESSO TERZI:

a. Danni a terzi	Operante	Sottolimito	Franchigia/Scoperto
Pubblica amministrazione	Si X No	n.a.	n.a.
Cose e persone e danni da interruzione di esercizio di terzi	Si X No	€ 3.000.000	€ 10.000,00

b. Danni subiti dall'assicurato	Operante	Sottolimito	Franchigia/Scoperto
Beni mobili e immobili	Si X No	€ 2.000.000,00	€ 10.000,00
Interruzione di attività (a diaria)	Si X No	n.a.	n.a.

c. Estensioni	Operante	Sottolimito	Franchigia/Scoperto
Eventi naturali eccezionali	Si X No	€ 1.000.000,00	€ 10.000,00
Atti vandalici e dolosi	Si X No	€ 1.000.000,00	€ 10.000,00
Cyber crime	Si X No	€ 1.000.000,00	€ 10.000,00
Rischio appaltatori	Si X No	n.a.	n.a.
Responsabilità incrociata	Si No X	Soggetti considerati terzi tra loro:	
Ultrattività	Si X No	Data di Ultrattività: 03/07/2024	

DEDICATE AI SOLI SITI ASSICURATI:

d. Estensioni di Garanzia per i Siti Assicurati	Operante (In caso affermativo indicare per quali Siti Assicurati)	Sottolimito	Franchigia/Scoperto
Danni da amianto	Si No X	Danni da amianto: Spese di rimozione:	
Dismissione Sito Assicurato	Si X No ☐		
Incendio proveniente da terzi	Si X No Siti assicurati in attività	€ 2.000.000,00	€ 10.000,00 SCOPERTO 10%
Agenti Inquinanti provenienti da terzi	Si X No Siti assicurati in attività	€ 1.000.000,00	€ 10.000,00 SCOPERTO 10%

Servizi aggiuntivi a supporto dell'assicurato

e. Servizi aggiuntivi	Operante
SERVIZIO GESTIONE RISCHI AMBIENTALI	Si No X
SERVIZIO GESTIONE CRISI	Si No X
SERVIZIO GESTIONE SINISTRO	Si No X

4. PREMIO DI POLIZZA

Premio imponibile

Imposte

Premio lordo

Rate

annuali

semestrali

ciascuna di Euro

(di cui Euro

per imposta)

scadenti il

di ogni anno, a partire dal

prima rata (fino al

) Euro

(di cui Euro

per imposta)

Quietanza

La prima rata di Premio di Euro

(di cui Euro

per imposta)

è stata pagata a mie mani oggi

ALLEGATO 1

Elenco discariche dismesse

1) Discarica Campagna Loc. Basso dell'Olmo

a) Tipologia rifiuti: ☐ Inerti ☒ Rifiuti non pericolosi ☐ Rifiuti pericolosi

b) Trattasi di impianto: ☐ Attivo ☐ Nuovo ☐ Ampliamento ☐ In chiusura ☒ Post Chiusura

c) Presenza di rete di monitoraggio acque di falda: SI ☒ NO ☐

d) N. dipendenti: 1

2) Discarica Serre Loc. Macchia Soprana

a) Tipologia rifiuti: ☐ Inerti ☒ Rifiuti non pericolosi ☐ Rifiuti pericolosi

b) Trattasi di impianto: ☐ Attivo ☐ Nuovo ☐ Ampliamento ☐ In chiusura ☒ Post Chiusura

c) Presenza di rete di monitoraggio acque di falda: SI ☒ NO ☐

d) N. dipendenti: 1

3) Discarica Montecorvino Pugliano Loc. Parapoti

a) Tipologia rifiuti: ☐ Inerti ☒ Rifiuti non pericolosi ☐ Rifiuti pericolosi

b) Trattasi di impianto: ☐ Attivo ☐ Nuovo ☐ Ampliamento ☐ In chiusura ☒ Post Chiusura

c) Presenza di rete di monitoraggio acque di falda: SI ☒ NO ☐

d) N. dipendenti: 2

4) Discarica Giffoni Valle Piana Loc. Sardone

- a) Tipologia rifiuti: ☐ Inerti ☒ Rifiuti non pericolosi ☐ Rifiuti pericolosi
- b) Trattasi di impianto: ☐ Attivo ☐ Nuovo ☐ Ampliamento ☐ In chiusura ☒ Post Chiusura
- c) Presenza di rete di monitoraggio acque di falda: SI ☒ NO ☐
- d) N. dipendenti: 2

5) Discarica Polla Loc. Costa Cucchiara

- a) Tipologia rifiuti: ☐ Inerti ☒ Rifiuti non pericolosi ☐ Rifiuti pericolosi
- b) Trattasi di impianto: ☐ Attivo ☐ Nuovo ☐ Ampliamento ☐ In chiusura ☒ Post Chiusura
- c) Presenza di rete di monitoraggio acque di falda: SI ☒ NO ☐
- d) N. dipendenti: 0

6) Sito stoccaggio Persano nel Comune di Serre

- a) Tipologia rifiuti: ☐ Inerti ☒ Rifiuti non pericolosi ☐ Rifiuti pericolosi
- b) Trattasi di impianto: ☐ Attivo ☐ Nuovo ☐ Ampliamento ☐ In chiusura ☒ Post Chiusura
- c) Presenza di rete di monitoraggio acque di falda: SI ☐ NO ☒
- d) N. dipendenti: 1

7) Sito stoccaggio Battipaglia via Bosco II SP 195 ZI Battipaglia (SA)

- a) Tipologia rifiuti: ☐ Inerti ☒ Rifiuti non pericolosi ☐ Rifiuti pericolosi
- b) Trattasi di impianto: ☐ Attivo ☐ Nuovo ☐ Ampliamento ☐ In chiusura ☒ Post Chiusura
- c) Presenza di rete di monitoraggio acque di falda: SI ☒ NO ☐
- d) N. dipendenti: 0

L'AGENTE

.....

GLOSSARIO

Nel testo che segue, s'intendono per:

- **"Acque"**: le acque superficiali, sotterranee, costiere e territoriali;
- **"Agenti Inquinanti"**: sostanze, preparati, organismi o microrganismi in grado di causare un deterioramento delle Risorse Naturali e costituire un rischio per la salute umana e l'ambiente;
- **"Assicurato"**: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
- **"Assicurazione"**: il contratto di assicurazione;
- **"Atti di Terrorismo"**: atti, che includono ma non si limitano all'uso della forza o della violenza e/o alla Minaccia della stessa, da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agisca da solo o per conto e/o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, includendo l'intenzione di influenzare governi e/o di causare terrore tra la popolazione o ad una parte di essa;
- **"Autocarro"**: il veicolo destinato al trasporto di cose, inclusi gli autotreni e gli autoarticolati ed in generale i veicoli elencati all'Art.1.6.5 della convenzione ADR;
- **"Beneficiario"**: la persona, o il soggetto giuridico al quale deve essere corrisposta la prestazione della Società qualora si verifichi l'evento assicurato;
- **"Beni dell'Assicurato"**: beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato necessari per lo svolgimento dell'attività assicurata, compresi fabbricati, macchinari e merci;
- **"Broker"** la GB Intermediazioni Assicurative srl;
- **"Carico e Scarico"**: per "carico" si intendono le operazioni di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso e per "scarico" le operazioni inverse e per "trasbordo" il trasferimento diretto delle merci tra due veicoli;
- **"Condizioni originarie"**: le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno all'Ambiente;
- **"Contraente"**: il soggetto che stipula l'Assicurazione e ne assume i relativi oneri;
- **"Cyber crime"**: atto illecito commesso deliberatamente da chiunque (anche per il tramite di un programma dannoso ad esempio Bomba logica, APT, Malware, Worm e più genericamente Virus informatici), utilizzando le Risorse di sistema e/o di rete dell'Assicurato, che comporta conseguenze in ordine alla riservatezza, alla disponibilità o all'integrità delle informazioni e dei sistemi informativi;
- **"Danno all'Ambiente"**: il deterioramento delle Risorse Naturali da cui si origina notifica o ordinanza da parte degli enti preposti o da cui insorge l'obbligo di autodenuncia ai sensi dell'Art 304, con riferimento alla Parte Quarta Titolo V e alla Parte Sesta del D. Lgs. 152/2006;
- **"Data di Retroattività"**: la data, antecedente la data di decorrenza della Polizza, dopo la quale può essersi verificato l'evento da cui si origina il Sinistro;
- **"Data di Ultrattività"**: la data, successiva alla data di scadenza e riportata nella Scheda di Polizza entro cui può verificarsi la scoperta di un Danno all'Ambiente e conseguentemente il verificarsi di un Sinistro risarcibile dalla presente Polizza;
- **"Disdetta"**: la comunicazione che il Contraente o la Società deve inviare all'altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di recedere da esso;
- **"Elemento interrato"**: elemento il cui accesso ad una o più pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile parte della superficie esterna;
- **"Evento Naturale Eccezionale"**: Evento determinato da fattori naturali non antropici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sisma, alluvione, frana, maremoto, eventi eccezionali atmosferici, e in genere gli eventi naturali per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale;
- **"Fatturato"**: l'importo riscontrabile sui registri delle fatture, al lordo di tutte le Spese addebitate ai clienti (trasporti, imballaggi, assicurazioni e simili) e di tutte le imposte indirette (fabbricazione, consumo, ecc.) ad eccezione dell'IVA fatturata ai clienti, realizzato nell'esercizio finanziario immediatamente precedente la data di inizio della presente Polizza (o di rinnovo se si tratta di annualità successiva alla prima);
- **"Franchigia"**: parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato;
- **"Indennizzo"**: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
- **"Intermediario Assicurativo"**: la persona fisica o la società, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all'Art. 109 del D.Lgs. 7/9/2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività d'intermediazione assicurativa.
- **"Interruzione di attività"**: si intende la parziale o totale sospensione dell'attività svolta dall'Assicurato presso il Sito in attività assicurato derivante da un Danno all'Ambiente indennizzabile ai sensi della presente Polizza;

- **"Interventi di Emergenza"**: si intendono le misure urgenti e temporanee prese per reagire a un evento che ha determinato una Minaccia imminente di Danno all'Ambiente, al fine di impedirne o minimizzarne le possibili conseguenze;
- **"Interventi di Ripristino"**: si intende l'insieme degli Interventi di:
 - o Ripristino Primario e Riqualificazione Ambientale su Terreno, Acque, Specie e Habitat Naturali protetti,
 - o Ripristino Compensativo e Complementare su Acque, Specie e Habitat Naturali protetti;
- **"Massimale"**: la somma indicata nella Scheda di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione per l'insieme dei Rischi assicurati;
- **"Merci"**: materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi e simili;
- **"Minaccia imminente"**: si intende il pericolo concreto e attuale che stia per verificarsi uno specifico Danno all'Ambiente;
- **"Misure di mitigazione"**: le misure, regolarmente funzionanti, atte a ridurre la probabilità di accadimento di un Danno all'Ambiente e/o la gravità delle conseguenze una volta che il Danno si sia verificato;
- **"Perdite temporanee"**: i danni derivanti dalla temporanea indisponibilità, totale o parziale, di Acque, specie e habitat naturali protetti e/o dei Servizi da queste svolti come previsti dalla Parte VI del D. Lgs. 152/2006;
- **"Periodo di Assicurazione"**: il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nella Scheda di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti;
- **"Polizza"**: il documento che prova l'Assicurazione;
- **"Premio"**: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- **"Prestatori di lavoro"**: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi;
- **"Principio di Precauzione"**: Il principio sancito dal Trattato CE in base al quale gli obblighi previsti dalla normativa ambientale si attuano anche in caso di pericolo, anche solo potenziale, per la salute umana e per l'ambiente;
- **"Primo Rischio Assoluto"**: forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 c.c., qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei Beni assicurati;
- **"Ripristino Primario"**: ogni intervento eseguito in forza di un obbligo normativo ed in conformità alle disposizioni in tema di materia ambientale, volto, a seguito di un Danno all'Ambiente:
 - o alle Acque, alle Specie e agli Habitat naturali protetti, al ritorno alle Condizioni originarie;
 - o al Terreno, all'eliminazione, alla riduzione, al confinamento temporaneo o definitivo degli Agenti Inquinanti, in modo che non costituiscano più Minaccia per la salute umana e per l'ambiente;
- **"Ripristino Compensativo"**: relativamente alle Acque e alle Specie e Habitat naturali protetti, ogni intervento imposto dagli enti per compensare, la Perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali, dalla data del verificarsi del danno fino a quando il Ripristino primario non abbia prodotto un effetto completo;
- **"Ripristino Complementare"**: relativamente alle Acque e alle Specie e Habitat naturali protetti, ogni intervento imposto dagli enti per compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati;
- **"Riqualificazione ambientale"**: ogni intervento eseguito in forza di un obbligo normativo ed in conformità alle disposizioni in tema di materia ambientale, a completamento del Ripristino Primario, volto a restituire all'area la sua fruibilità;
- **"Rischi Assicurati"**: quei siti o attività per le quali è fornita copertura. Il dettaglio dei siti o attività assicurate è riportato nella Scheda di Polizza;
- **"Risorse Naturali"**: le risorse naturali comprendono:
 - o Le Specie e agli habitat naturali protetti,
 - o Le Acque,
 - o Il Terreno,
 - o L'aria;
- **"Scheda di Polizza"**: è il documento di sintesi delle condizioni di copertura;

- **"Scoperto"**: parte del danno risarcibile espresso in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- **"Servizi delle Risorse Naturali"**: le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività;
- **"Sinistro"**: è considerato Sinistro l'Autodenuncia agli enti preposti o la Ricezione di notifica/ordinanza da parte dei medesimi enti, per il verificarsi o la scoperta di un Danno all'Ambiente - o sua Minaccia imminente, anche in virtù del Principio di Precauzione;
- **"Siti dismessi"**: siti nei quali non vengono più svolte regolarmente le attività Assicurate;
- **"Siti in attività"**: siti in esercizio nei quali vengono svolte regolarmente le attività Assicurate;
- **"Siti in dismissione"**: siti nei quali vengono effettuate attività propedeutiche all'interruzione della regolare esecuzione dell'attività assicurata;
- **"Società"**: l'impresa assicuratrice;
- **"Sostanze Pericolose"**: sostanze classificate come pericolose in base al Regolamento CLP (Regolamento CE n. 1272/2008) e s.m.i..
- **"Sottolimito"**: la somma indicata nella Scheda di Polizza che rappresenta la massima esposizione della Società per la voce cui è riferita. Il Sottolimito può essere relativo a un rischio assicurato o a una garanzia specifica. Il Sottolimito è compreso nel Massimale;
- **"Specie e Habitat naturali protetti"**: le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;
- **"Spese"**: le Spese effettivamente sostenute;
- **"Terreno"**: la parte insatura del suolo, ovvero quella non a contatto con le acque sotterranee.

Sezione 1 – Rischi Assicurati

Art 1.1 – Siti Assicurati in attività

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione opera per i danni originati dai Siti Assicurati in conseguenza dell'attività ivi svolta e assicurata.

La garanzia opera per il Danno all'Ambiente provocato sia all'interno che all'esterno dei Siti assicurati.

Il Sottolimito indicato nella Scheda di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le garanzie prestate per i Siti Assicurati per periodo assicurativo.

Art. 1.2 – Siti dismessi o in dismissione

A parziale deroga dell'Art. 3.2 lettera "e" l'Assicurazione opera per i siti dismessi o in corso di dismissione elencati tra i Siti Assicurati nei limiti della copertura con Sottolimito e Scoperto/Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

Salvo diversa pattuizione vale la Data di Retroattività indicata nella Scheda di Polizza.

Il Sottolimito indicato nella Scheda di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le garanzie prestate per i Siti dismessi o in dismissione assicurati per periodo assicurativo.

Art. 1.3 - Attività svolte presso terzi

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione opera per i danni causati dalle Attività svolte presso terzi descritte nei Rischi Assicurati. Nell'ambito delle Attività svolte presso terzi l'Assicurazione comprende anche la copertura dei danni che dovessero verificarsi durante le operazioni di carico e scarico presso terzi, effettuate a norma di legge da persone abilitate con veicoli idonei e mezzi meccanici, con un Sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

Si intendono assicurati sia i mezzi di proprietà che in uso, purché risultino nell'elenco dei mezzi, rilevabile da apposite evidenze a cura dell'Assicurato e utilizzati nello svolgimento delle Attività presso terzi assicurate.

Sono da intendersi esclusi i danni da circolazione e i danni verificatisi durante il carico e scarico non effettuato con mezzi meccanici.

Il Sottolimito indicato nella Scheda di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società, per periodo assicurativo, per tutte le garanzie prestate per le Attività svolte presso terzi assicurate.

Art. 1.4 – Committenza del trasporto di Merci

La Società si obbliga, in deroga all'Art. 3.1, lettere "a" e "e", a tenere indenne l'Assicurato dalle Spese sostenute per gli Interventi di Emergenza e per gli Interventi di Ripristino del Danno all'Ambiente, conseguenti a trasporto, su nave, strada e ferrovia, commissionato a terzi non dipendenti e con mezzi di proprietà di terzi, delle Merci indicate nella Scheda di Polizza, a condizione che si verifichino tutte le seguenti circostanze:

- l'Evento da cui sia sorto l'obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Emergenza e per gli Interventi di Ripristino del Danno all'Ambiente sia stato causato direttamente dalle Merci;

- l'Evento sia improvviso, identificabile, e verificatosi dopo la Data di Retroattività riportata nella Scheda di Polizza;
- il Danno all'Ambiente si sia manifestato o sia stato scoperto per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione;
- l'Assicurato abbia trasmesso la Disposizione dell'Autorità o la richiesta del terzo, immediatamente e comunque, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, non oltre tre giorni dalla ricezione;
- Che il trasporto sia effettuato da persone abilitate a norma di legge con veicoli idonei ovvero a mezzo di trasporti eseguiti a mezzo di contenitori omologati e collaudati in conformità alle regole, norme e standard tecnici vigenti (ADR, CSC, Fiches UIC).

La garanzia vale esclusivamente per i fatti attribuibili all'Assicurato in qualità di committente. Sono da considerarsi esclusi i danni causati da difetto originario della merce.

La presente estensione è prestata con un Sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

Sezione 2 - Garanzia base: Danno all'Ambiente

Art. 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

A) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, in conseguenza di un Danno all'Ambiente o di una sua Minaccia imminente, anche in virtù del Principio di Precauzione, secondo i termini e nei limiti previsti nella presente Polizza.

Il Danno all'Ambiente - o la sua Minaccia imminente - deve rispettare tutte le seguenti condizioni, ovvero essere:

- Causato dai Rischi Assicurati indicati nella Scheda di Polizza;
- Originato da un evento verificatosi dopo la Data di Retroattività e entro il Periodo di Assicurazione;
- Scoperto e comunicato agli enti preposti (autodenuncia) o notificato dagli stessi per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione, o comunque entro la Data di Ultrattività, se attivato nella Scheda di Polizza.

B) In conseguenza di un Danno all'Ambiente o della sua Minaccia imminente, sono comprese nella garanzia base le Spese, come previste dalla normativa vigente, per gli:

- Interventi di Emergenza;
- Interventi di Ripristino.

Con riferimento agli interventi di cui sopra, tali Spese comprendono:

- Analisi e monitoraggi;
- Eventuali danni a Beni dell'Assicurato causati dagli interventi strettamente necessari per l'esecuzione delle Analisi e Monitoraggi di cui sopra;
- Redazione di documenti richiesti dagli enti;
- Progettazione ed esecuzione degli Interventi di Emergenza e degli Interventi di Ripristino;
- Indagini strettamente necessarie per l'individuazione della sorgente o delle cause tecniche del Danno all'Ambiente - o della sua Minaccia Imminente;
- I danni conseguenti agli Interventi di Emergenza;
- Interventi di riparazione della sorgente, in caso di Minaccia Imminente di Danno all'Ambiente o comunque qualora la sorgente che sta causando il Danno all'Ambiente sia ancora attiva. Tali interventi non comprendono la sostituzione di impianti o loro parti.

Sono da intendersi sempre esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

C) Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi previsti in virtù di autocertificazione agli enti preposti o comunicazione da parte degli stessi, come previsto dalla normativa vigente.

La Società ha la facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle Spese.

In caso di denuncia di Sinistro, la Società sostiene le Spese per lo svolgimento dell'attività istruttoria necessaria all'accertamento del danno finché ne ha interesse ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ..

I Rischi Assicurati sono quelli riportati nella Scheda di Polizza per cui è stata regolarmente compilata la relativa sezione con la precisazione di Massimale/Sottolimito e Scoperto/Franchigia applicabile.

Art. 2.2 – Denuncia cumulativa

Qualora l'autodenuncia dell'assicurato o la notifica/ordinanza degli enti preposti riguardino più fatti accaduti in tempi diversi e/o relativi a differenti cause di Danno all'Ambiente, si originano tanti sinistri quante sono le cause del Danno all'Ambiente denunciato/notificato. In questi casi la garanzia non risulterà operante per i sinistri relativi a fatti accaduti prima della Data di Retroattività o che comunque non rispettino le condizioni di operatività della garanzia previste dalla presente Polizza.

Sezione 3 – Esclusioni e delimitazioni

Art 3.1 – Esclusioni relative ai Rischi Assicurati

Relativamente a tutti i Rischi Assicurati, l'assicurazione non comprende i danni:

- a. non causati da attività svolte direttamente dall'Assicurato;
- b. causati da fatti non riconducibili ai Rischi Assicurati;
- c. causati da beni prodotti dall'assicurato dopo la loro consegna a terzi;
- d. causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione e di qualsivoglia mezzo di trasporto di proprietà del Contraente o comunque da questi posseduti e/o detenuto a qualsiasi titolo;
- e. causati dal trasporto di Merci;
- f. causati dalla mancata consapevole osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge, regolamenti, provvedimenti, direttive o prescrizioni amministrative e giudiziarie o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dei Rischi Assicurati;
- g. causati dal mancato rispetto di quanto riportato all'Allegato "Misure necessarie per la mitigazione dei rischi" alla presente Polizza;
- h. derivanti da atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, Cyber crime, scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, Atti di Terrorismo, atti vandalici e dolosi compresi furto e rapina;
- i. derivanti da Eventi Naturali Eccezionali
- j. derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
- k. causati da emissioni o scarichi regolarmente autorizzati;
- l. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- m. causati da - o connessi - in qualsiasi modo a amianto o a materiali contenenti amianto/asbesto, e relative fibre e/o polveri;
- n. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- o. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);

- p. derivanti dalle obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

Art. 3.2 - Esclusioni relative ai Siti Assicurati

Relativamente ai soli Siti Assicurati, l'assicurazione non comprende i danni o le Spese:

- a. causati da Elementi Interrati contenenti o che hanno contenuto Sostanze Pericolose non comunicati alla Società;
- b. causati da impianti o loro parti, contenenti Sostanze Pericolose, di età superiore ai 15 anni, privi di Misure di Mitigazione;
- c. causati da incendi provenienti dall'esterno;
- d. rilevati o sostenute in seguito ad attività di analisi o di investigazione e ricerca di sorgenti di Danno all'Ambiente all'interno dei Siti Assicurati in ragione o in occasione della dismissione o cessione degli stessi, se il Danno all'Ambiente è riferibile ad attività poste in essere da precedenti gestori o proprietari;
- e. rilevati o sostenute per Sinistri verificatisi in occasione della chiusura, cessione od alienazione del sito o alla sospensione dell'attività, se l'assicurato non ha provveduto alla comunicazione prevista dall'Art.5.3;
- f. relativi a incremento dei costi in conseguenza della variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste il Sito Assicurato, salvo diversa pattuizione con la Società;
- g. relativi a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dei Siti Assicurati.
- h. relativi a rimozione, sgombero e/o smaltimento di macerie, rifiuti, merci, beni danneggiati o comunque derivanti da incendio, scoppio, esplosione o Evento Naturale Eccezionale, nonché gli ulteriori danni causati dal loro mancato, parziale e/o ritardato smaltimento .

Art 3.3 - Sanzioni e penali

L'Assicurazione non comprende le sanzioni e le penali di qualunque natura, incluso ogni tipo di penale contrattuale, inflitte all'Assicurato.

Art 3.4 - Delimitazioni

Non sono considerati terzi, né assicurati, se non espressamente previsti in polizza:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine o convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;

- c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza ovvero in occasione della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 Cod. Civ., nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile ovvero le società facenti parte la stessa Associazione Temporanea d'Impresa ("ATI").

Sezione 4 - Norme generali

Art 4.1 - Soggetti Assicurati

Le garanzie previste dalla presente Polizza sono da intendersi anche in favore del legale rappresentante dell'Assicurato indicato nella Scheda di Polizza, dei dirigenti, nonché dei dipendenti.

Art 4.2 - Regime Temporale

La garanzia opera per i Sinistri verificatisi durante la vigenza della Polizza o comunque entro la Data di Ultrattività, alle condizioni specificate. Nel caso di modifiche alle Attività Assicurate e in particolare in caso d'inserimento di uno o più Siti o Cantieri in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la Data di Retroattività decorrerà dalla data di effetto dell'appendice d'inserimento.

Art. 4.3 - Pluralità di autori del danno

Nel caso in cui il Sinistro si verifichi mediante il concorso di più soggetti, le garanzie prestate con la presente Polizza opereranno esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

Art. 4.4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.).

Le dichiarazioni e le informazioni fornite dal Contraente e/o dall'Assicurato per iscritto nell'Allegato "Questionario e Documenti aggiuntivi", formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi:

- se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'Art. 1895 c.c.;
- se al momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall'Art. 1904 c.c.;
- nei casi previsti dall'Art. 1418 c.c..

Art. 4.5 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Cod. Civ.). La Società, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esistenza o successiva stipula di altre assicurazioni riguardanti prestazioni analoghe, può recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 60 giorni. Se l'Assicurato omette dolosamente di darne comunicazione, la Società non è tenuta a pagarne l'indennità

Art. 4.6 - Condizione di Assicurazione

L'Assicurazione è prestata a condizione, da ritenersi essenziale, che l'Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Danno all'Ambiente o della sua Minaccia imminente alle autorità competenti o che abbia ricevuto notifica o ordinanza a procedere dalle stesse.

Art. 4.7 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione del contratto da parte broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 45° (quarantacinquesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e sme il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

Art. 4.8 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche al contratto devono essere approvate per iscritto.

Art. 4.9 - Limiti di indennizzo

Il Massimale indicato nella Scheda di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e Spese, per ogni Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona il Danno all'Ambiente.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme dei Rischi assicurati e delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente denunciati in uno stesso Periodo di assicurazione.

Art. 4.10 - Scoperto – Franchigia

Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto o una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro come indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 4.11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 4.12 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per Danni all'Ambiente verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nei

territori dei Paesi Stati membri dell'Unione Europea e degli altri Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, nonché in Svizzera.

Art. 4.13 - Durata contrattuale

Il presente contratto ha validità dalle ore 24 del giorno 03/07/2021 e scadenza alle ore 24 del 03/07/2023, con frazionamento annuale.

Alla scadenza definitiva, il contratto s'intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni.

Art. 4.14 - Ispezioni tecniche e documentazione

La Società, direttamente o tramite propri incaricati, ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dei Rischi Assicurati, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e s'impegna a fornire le informazioni e la documentazione richiesta.

La mancata disponibilità dell'Assicurato a fornire la collaborazione richiesta può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 4.15 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto importo, le Spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce Spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e ogni tipo di penale contrattuale né delle Spese di giustizia penale.

Art. 4.16 - Istruttoria del sinistro

L'Assicurato prende atto che i Periti incaricati dalla Società di accertare le cause e l'entità dei danni non hanno la rappresentanza legale della stessa ma sono meri ausiliari nella determinazione degli obblighi contrattuali, con la conseguenza che tutte le comunicazioni di legge o previste dalla presente Polizza, comprese quindi anche le denunce di sinistro e le comunicazioni di cui agli Art. 5.2, 5.3 e 6.2, debbono essere inviate direttamente alla Società medesima, come previsto dalla Sezione 5, non potendosene altrimenti presumere in alcun modo la conoscenza.

Art. 4.17 - Nuove acquisizioni

Non sono da considerarsi assicurati siti, attività o imprese qualora non siano comunicati alla Società e regolarmente inseriti in Polizza.

Art. 4.18 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio: la Società ha la facoltà di modificare il Premio dalla data di ricevimento della comunicazione.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Art. 1898 Cod. Civ.).

Art. 4.19 - Rinvio alle norme di legge

La presente Assicurazione è governata dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Qualora una o più clausole siano ritenute nulle, annullabili o invalide dalla competente Autorità Giudiziaria, le predette clausole devono intendersi modificate nella misura e secondo il senso necessari affinché la competente Autorità Giudiziaria le possa ritenere perfettamente valide ed efficaci.

Art. 4.20 - Sanzioni Economiche – Embargo

La presente assicurazione non sarà operante e l'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun risarcimento, indennizzo od a riconoscere alcun beneficio o servizio previsto nella presente Polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale risarcimento, indennizzo od il riconoscimento di tale beneficio o servizio espongano l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da:

- a) Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- b) Provvedimenti relativi a sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA;
- c) Qualsiasi altra norma o provvedimento nazionale o internazionale.

Art. 4.21 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva, a scelta della parte attrice, il Foro del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

Art. 4.22 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti:

- La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società s'impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, s'intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Art. 4.23 Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D.lgs 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, sarà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti. La misura della commissione provvisoria è del 10% (diecipercento) sul premio imponibile. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del D.lgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Sezione 5 – Cosa Comunicare

ART. 5.1 – COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni alla Società previste dalla presente Sezione saranno trasmesse a mezzo PEC, Raccomandata A/R o fax all'Agenzia cui è affidato il servizio ass.vo e/o al Broker.

Art. 5.2 - Modifiche ai Rischi Assicurati

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione del rischio. Sono da considerarsi elementi di variazioni del rischio:

1. Per i Siti Assicurati in Attività:
 - a. Modifica dell'attività svolta nel sito e/o della tipologia di sostanze presenti con incremento della pericolosità;
 - b. Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria svolti nel sito in cui sono coinvolte Sostanze Pericolose;
 - c. Svolgimento di audit volontari, realizzazione di scavi e trincee, campionamenti e analisi del terreno e della falda;
2. Per i Siti Assicurati Dismessi o in Dismissione:
 - a. Interventi di manutenzione straordinaria e demolizioni svolte nel Sito;
 - b. Audit volontari, realizzazione di scavi e trincee, campionamenti e analisi del terreno e della falda;
3. Per le Attività svolte presso terzi:
 - a. Modifica delle attività svolte presso terzi e/o aumento pericolosità delle sostanze movimentate;
 - b. Aumento del numero di cantieri o ampliamento dell'area geografica in cui tali attività vengono svolte;
4. Per la Committenza del trasporto di Merci - Modifica nella tipologia di merci affidate a terzi con aumento della pericolosità delle sostanze ivi contenute, e aumento superiore al 30% dei quantitativi di Sostanze Pericolose affidate a terzi rispetto a quanto dichiarato nel Questionario, di cui all'Allegato "Questionario e Documenti Aggiuntivi".

Art. 5.3 - Dismissione Siti Assicurati e sospensione attività

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata o PEC:

- a) Se uno o più dei Siti Assicurati è oggetto di una cessione di proprietà, entro 5 giorni dalla firma dell'Accordo Preliminare;
- b) Se interrompe a titolo provvisorio o definitivo l'attività, entro 5 giorni dall'interruzione stessa;
- c) Se l'Assicurato ha in corso una procedura concorsuale, entro 5 giorni dall'avvio del procedimento.

Nel caso di cui alla precedente lettera c), la comunicazione alla Società, potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'Assicurato.

L'eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dalla Polizza.

A seguito di tale comunicazione, qualora l'Assicurato non abbia attivato la Garanzia Opzionale "Dismissione sito assicurato" di cui all'Art. 7.4.2, La Società si riserva di valutare eventuale disdetta o modifica alle condizioni di Polizza.

Art. 5.4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (Art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Sono considerati elementi di riduzione del rischio:

1. Per i Siti Assicurati in Attività - Modifica delle attività svolte nel sito, in particolare diminuzione della pericolosità delle sostanze presenti nel sito;
2. Per le Attività svolte presso terzi - Modifica delle attività svolte con riduzione della pericolosità delle sostanze movimentate. Riduzione del numero di cantieri o dell'area geografica in cui tali attività vengono svolte;
3. Per la Committenza del trasporto di Merci - Modifica nella tipologia di sostanze affidate a terzi, con riduzione della pericolosità o riduzione superiore al 30% dei quantitativi movimentati.

Art. 5.5 – Altre circostanze che danno diritto al miglioramento delle condizioni di copertura

La comunicazione alla Società e il rispetto dei seguenti requisiti, dà diritto all'Assicurato all'applicazione di condizioni migliorative, anche fra loro cumulabili, rispetto a quelle in essere:

- 1) Implementazione di uno o più tra gli interventi riportati all'Allegato "Consigli per una migliore gestione dei rischi ambientali", con le condizioni migliorative ivi indicate;
- 2) Ottenimento della Certificazione "Ambiente Protetto" – sconto del premio pari al 20%;
- 3) Certificazione ISO 14001:2015 e/o Registrazione EMAS – sarà riconosciuto uno sconto sul premio di Polizza del 10%;
- 4) Certificazione Made Green in Italy dà diritto a una riduzione di premio del 5% a prescindere dal numero di prodotti certificati;
- 5) Effettuazione di analisi del sottosuolo con esito positivo, senza superamento dei limiti di legge - sarà riconosciuto un aumento di Massimale /Sottolimiti o una riduzione di scoperti e franchigie che sarà valutato caso per caso.

La perdita dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 deve essere comunicata alla Società nel più breve tempo possibile e comporterà il ritorno alle condizioni preesistenti.

Sezione 6 – Cosa fare in caso di Sinistro

Art. 6.1 - Interventi di Emergenza

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire le conseguenze del Danno all'Ambiente o della sua Minaccia imminente, anche in virtù del Principio di Precauzione, e di tutti gli ulteriori danni conseguenti, diretti e indiretti.

Art. 6.2 – Denuncia del sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario Assicurativo di riferimento per la Polizza e direttamente all'ufficio sinistri presso la Direzione della Società a mezzo fax (.....) o e-mail (.....) entro dieci (10) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 Cod. Civ.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 Cod. Civ.). In ogni caso la decorrenza del termine di prescrizione, pari a due (2) anni, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2952 III comma del Cod. Civ., coinciderà con la data dell'autodenuncia agli enti o della prima notifica da parte degli stessi per il verificarsi o la scoperta di un Danno all'Ambiente - o sua Minaccia imminente. Il Contraente o l'Assicurato dovrà informare la Società delle iniziative stragiudiziali e giudiziali del terzo danneggiato ed astenersi, pena l'inoperatività della presente copertura, dal riconoscere con terzi la propria responsabilità, ovvero di raggiungere accordi con i reclamanti e/o definire transazioni senza il consenso scritto della Società.

Art. 6.3 – Cooperazione nella gestione del Sinistro

L'Assicurato dovrà:

- a. Cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile;
- b. Cooperare per lo svolgimento delle attività di perizia garantendo accesso ai Siti Assicurati o comunque alle aree interessate dal Sinistro;
- c. Richiedere il consenso della Società per tutti gli interventi da effettuare;
- d. Trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:
 1. le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in suo possesso e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
 2. nel caso fossero già iniziati gli Interventi di Emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
 3. i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
 4. i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali agli Interventi di Ripristino del Danno all'Ambiente richiesti dalla legge.
 5. qualora sia stata attivata la garanzia di cui all'Art. 7.1.2 "Cose, persone e interruzione di esercizio di terzi", la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia.

Sezione 7 - Garanzie Accessorie

ART. 7.1- DANNI A TERZI

Art. 7.1.1 - Pubblica Amministrazione

A seguito di un Sinistro indennizzabile dalla presente Polizza, la Società – su richiesta dell'Assicurato – si obbliga a risarcire in forma specifica direttamente la Pubblica Amministrazione attuando per conto dell'Assicurato gli Interventi previsti dall'Art. 2.1. La Società attuerà tali interventi nei limiti previsti dalla Polizza e fino a quando ne avrà interesse.

Art. 7.1.2 - Cose, persone e interruzione di esercizio di terzi

La Società terrà indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, in diretta conseguenza di un Sinistro risarcibile ai sensi di Polizza per:

- Morte e lesioni personali;
- Interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, distruzione e deterioramento materiale di cose ed in genere per impossibilità di utilizzare beni di terzi che si trovino nell'area interessata dal Danno all'Ambiente non in consegna o custodia all'Assicurato ovvero dallo stesso detenuti a qualsiasi titolo.

Si precisa che i danni alla Pubblica Amministrazione quale rappresentante della collettività sono compresi nella Garanzia Base.

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nel periodo intercorrente tra la data di inizio e di termine della garanzia indicata nel Frontespizio.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Danno all'Ambiente, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.

La presente estensione di garanzia è prestata con un Sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

ART. 7.2 - DANNI SUBITI DALL'ASSICURATO

Art. 7.2.1 - Beni mobili e immobili

A deroga dell'esclusione di cui all'Art. 3.2, lettera "g" e a parziale deroga dell'esclusione 3.2 lettera "h", nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa, a seguito di un Sinistro indennizzabile dalla presente Polizza, all'indennizzo dei danni materiali diretti subiti dai Beni dell'Assicurato e/o di terzi, direttamente causati da un evento di Danno all'ambiente o sua Minaccia imminente.

L'ammontare dei danni materiali diretti subiti dai Beni si determina:

- per i fabbricati: applicando il deprezzamento - stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante - alla spesa necessaria per riparare le parti di fabbricato danneggiate, e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

- per macchinari, attrezzature, arredamento e merci: deducendo dal valore delle cose assicurate - al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, natura, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione, stato di lavorazione e a ogni altra circostanza concomitante - il valore delle cose illese e il valore delle cose danneggiate;
- per i rifiuti - con riferimento agli impianti che trattano, stoccano o smaltiscono rifiuti - con il costo aggiuntivo di smaltimento dei rifiuti, al netto dell'eventuale incasso ricevuto per lo smaltimento degli stessi.

La presente estensione di garanzia è prestata nella forma a Primo rischio assoluto. La presente estensione di garanzia è prestata con un Sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

Se al momento del Sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sugli stessi Beni e per lo stesso rischio prestato dalla presente estensione di garanzia, essa è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

Art. 7.2.2 - Interruzione di attività (a diaria)

La Società indennizza i danni derivanti all'Assicurato in conseguenza della forzata inattività dell'azienda assicurata, a seguito di Sinistro indennizzabile dalla presente Polizza.

L'indennità è convenuta in forma forfettaria per ogni giorno lavorativo di forzata inattività, con esclusione dei primi 3 giorni e fino ad un massimo di 90 giorni dal fermo dell'attività, per Sinistro e annualità assicurativa.

Tale indennità, definita come "diaria giornaliera", è pari a 1/365 del 20% del Fatturato.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'attività assicurata, l'indennità giornaliera sarà ridotta in misura proporzionale alla riduzione del Fatturato avvenuta nel periodo considerato.

La Società non risponde delle perdite e delle Spese:

- a) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
 - tumulti popolari, scioperi e sommosse che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
 - difficoltà di ricostruzione, riparazione, decontaminazione o rimpiazzo dei Beni distrutti o danneggiati imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di Legge;
 - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- b) riguardanti penali o multe dovute a terzi.

Se al momento del Sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sugli stessi Beni e per lo stesso rischio prestato dalla presente estensione di garanzia, essa è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

ART. 7.3 - ESTENSIONI PER SITI E ATTIVITÀ PRESSO TERZI

Art. 7.3.1 - Eventi Naturali Eccezionali

A parziale deroga dell'Art. 3.1, lettera "i", la Polizza opera anche per i danni o le Spese, a seguito di Sinistro indennizzabile dalla presente Polizza, derivanti da fatti causati da Eventi Naturali Eccezionali,. La presente estensione di garanzia è prestata con un Sottolimito e uno Scoperto/Franchigia indicati nella Scheda di Polizza. In caso vengano erogati fondi pubblici a titolo di finanziamento gli Interventi di Emergenza e per gli Interventi di Ripristino del Danno all'Ambiente causato da un Evento Naturale Eccezionale e già saldate dalla Società all'Assicurato, tale somma sarà restituita alla Società per l'importo corrispondente a quanto finanziato e già saldato.

Art. 7.3.2 - Atti vandalici e dolosi

A parziale deroga dell'Art. 3.1 lettera "h", la Polizza opera anche per i danni o le Spese, a seguito di Sinistro indennizzabile dalla presente Polizza, causato da atti vandalici e dolosi di terzi, compresi furto e rapina.

La presente estensione di garanzia è prestata con un Sottolimito e uno Scoperto/Franchigia indicati nella Scheda di Polizza e non opera per fatti verificatisi in occasione di attacco da parte di hacker agli apparati elettronici.

Art. 7.3.3 - Cyber Crime

A parziale deroga dell'Art. 3.1, lettera "h", la Polizza opera anche per i danni o le Spese, a seguito di Sinistro indennizzabile dalla presente Polizza, causato da Cyber Crime.

La presente estensione di garanzia è prestata con un Sottolimito e uno Scoperto/Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 7.3.4 - Rischio Appaltatori

A deroga dell'esclusione di cui al punto 3.1, lettera "a", premesso che nell'ambito dei Rischi Assicurati, l'Assicurato può appaltare o subappaltare parte delle attività, l'Assicurazione, fermi i criteri di indennizzabilità del Sinistro previsti nella presente Polizza, vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori e/o subappaltatori.

L'Assicurazione è efficace a condizione che la conclusione e l'esecuzione del contratto di appalto siano stati regolarmente conformi alla legge.

Si considerano esclusi i danni riconducibili alla Committenza del trasporto di merci di cui all'Art. 1.4.

Art. 7.3.5 - Responsabilità incrociata tra assicurati

Nell'ambito dell'elenco degli Assicurati previsti nella Scheda di Polizza, a parziale deroga dell'Art. 3.4, sono da intendersi "Soggetti considerati terzi tra loro" quelli riportati nel relativo campo nella Scheda di Polizza al Punto 3, lettera C).

Art. 7.3.6 - Ultrattività

Fermi i criteri di indennizzabilità del Sinistro previsti nella presente Polizza, a parziale deroga dell'Art. 2.1, l'Assicurazione opera per i Sinistri verificatisi durante il Periodo di assicurazione o anche in epoca successiva ma non oltre la Data di Ultrattività indicata nella Scheda di Polizza, a condizione che l'evento che ha dato origine al Danno all'Ambiente sia avvenuto successivamente alla Data di Retroattività indicata nella Scheda di Polizza, ma non oltre la scadenza della

Polizza. Tale estensione opererà solo in caso non venga stipulata Polizza per le medesime garanzie e periodo.

ART. 7.4 - ESTENSIONI PER I SOLI SITI ASSICURATI

Art. 7.4.1 - Danni da amianto

Nell'ambito della Garanzia base, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 3.1, lettera "m", nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa ai danni causati da Amianto a seguito d'incendio, esplosione e scoppio.

Tale estensione opera anche a seguito di Evento Naturale Eccezionale, qualora sia stata regolarmente attivata la garanzia "Eventi Naturali Eccezionali" nella Scheda di Polizza.

La presente estensione è prestata con un Sottolimito ed uno Scoperto /Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

A parziale deroga dell'Art. 3.2 lettera h), l'estensione opera anche per le Spese per la rimozione e lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti Amianto, solo qualora sia indicato nella Scheda di Polizza l'importo del Sottolimito "Spese di rimozione" e nell'ambito di suddetto Sottolimito, che è da intendersi ricompreso nel Sottolimito "Danni da Amianto".

Art. 7.4.2 - Dismissione Sito Assicurato

A parziale deroga dell'Art. 3.2, lettera "e" è da intendersi assicurato il sito in dismissione per il quale sia stata data opportuna comunicazione ai sensi dell'Art. 5.3 e per il quale la Società abbia autorizzato l'attivazione della presente opzione. Tale garanzia è prestata con un Sottolimito e Scoperto/Franchigia riportati nella Scheda di Polizza.

Art. 7.4.3 - Incendio proveniente da terzi

In caso di Sinistro, così come individuato nel Glossario di Polizza, fermo quanto previsto dall'Art. 2.1, a parziale deroga dell'Art. 3.2, lettera "c", la Polizza opera anche per i danni o le Spese originatisi per incendi provenienti dall'esterno dei Siti Assicurati. La presente estensione di garanzia è prestata con un Sottolimito e uno Scoperto/Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 7.4.4 - Agenti Inquinanti provenienti da terzi

A deroga dell'Art. 3.1, lettera "a" e "b", la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per le Spese relative agli Interventi di Emergenza all'interno del Sito Assicurato, a seguito di Sinistro causato da Agenti Inquinanti provenienti da terzi, riconducibile a fatti accaduti dopo la Data di Retroattività, ma non riferibili causalmente all'Assicurato stesso. La presente estensione opera con un Sottolimito e uno Scoperto/Franchigia riportati nella Scheda di Polizza.

Il Contraente

La Società
